

CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI DELL'AREA SITA IN MONTEGALLO TRA LE FRAZIONI DI ASTORARA E COLLELUCE

TRA:

Il Comune di Montegalloy, nel seguito "Comune" o "Comodante", con sede in fraz. Balzo Piazza Taliani n.5 (CF Ente 00357070440) e rappresentato da, nato a..... il e domiciliato per la sua carica a Montegalloy, presso la sede Comunale, autorizzato alla stipula in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. del..... Dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge;

E

I Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato "Parco" o "Comodatario", con sede in Visso, P.zza del Forno, 1 - (CF dell'Ente: 90005440434) e rappresentato dal Direttore Carlo Bifulco, nato a Napoli il 04.10.1955 e domiciliato per la sua carica a Visso, presso la sede del Parco, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 165/2001

PREMESSO CHE

Lo schema di contratto è stato rispettivamente approvato come segue:

Parco Nazionale dei Monti Sibillini: DD. n. _____ del ____
Comune di Montegalloy DGC n. _____ del ____

Il Parco è beneficiario di un finanziamento di € 300.000 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MA TTM) destinato alla "Riattivazione del sistema di fruizione del Parco" - prot. 14652 del 07.07.2017 acquisito al protocollo del Parco il 10.07.2017 al n. 3448;

Tra gli interventi oggetti del finanziamento rientra il progetto di "ripristino dei Punti Tappa del Grande Anello dei Sibillini, mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie", oggetto della presente convenzione. Per ogni punto tappa è stato finanziato dal MATTM l'acquisto e il posizionamento di mini bungalows (denominati RESP = "Rifugi Escursionistici Provvisori") e relativi servizi igienici;

In data 09.07.2018 Comune e Parco hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione del progetto di ripristino dei Punti Tappa del Grande Anello dei Sibillini mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie;

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n.553 del 31.10.2018 pubblicata in G.U. n.262 del 10.11.2018 (art.3), ha individuato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, soggetto attuatore sisma limitatamente alla realizzazione delle strutture in parola, dotandolo dei poteri di cui all'art.3, co.5 dell'ordinanza 394/2016, concedendo allo stesso un finanziamento di €89.174,00 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

L'area da destinare al progetto è riportata al catasto terreni del Comune di Montegalloy al Foglio 23 particella n.523, ed è stata condivisa mediante scambio di corrispondenza (Parco Nazionale dei Monti Sibillini nota n.7379 del 14.11.2018 - Comune di Montegalloy nota n.9411 del 21.12.2018);

Con nota n.8245 del 21.12.2018 è stata avviata l'attività di verifica dell'area ovvero di congruità economica della soluzione proposta prevista all'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 553 del 31.10.2018; A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate dai tecnici della Protezione Civile Regionale, in data 04.03.2019 con nota acquisita al protocollo del Parco n. 1360, l'area è stata riconosciuta idonea con prescrizioni.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Montegalloy, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito al *Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, con sede in Visso (MC) C.F. 90005440434, che, come sopra rappresentato, accetta, l'uso dell'area, sita tra le frazioni di Astorara e Colleluce nel Comune di Montegalloy (AP) e identificata catastalmente al fg. 23 part. 523 identificata catastalmente al fg. 23 part. 523 (per un totale di mq. 2.500 circa) e individuata a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, **(All. "A")**.

ART. 2

L'area oggetto del presente atto viene concessa in comodato d'uso gratuito per anni 10 a decorrere dalla data della firma del presente atto.

Alla scadenza del contratto il Parco si obbliga alla restituzione del terreno in oggetto al Comune alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

L'eventuale estensione del contratto per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3

L'area sarà utilizzata dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, comodatario, per la realizzazione di un complesso ricettivo configurabile come delocalizzazione del Rifugio di Colle di Montegalloy.

Il progetto prevede l'installazione di n.3 strutture prefabbricate e garantirà un'ospitalità di circa 10 persone. Si riportano in tabella i dettagli di progetto e si allega planimetria di progetto preliminare **(All. "B")**.

Rifugi da delocalizzare	Identificativo sito	Località	Superficie di progetto [mq]	Ospitalità di progetto [posti letto]	Dettaglio strutture
Rifugio di Colle di Montegalloy	Sito 3	Montegalloy (AP)	50	10	1 RESP 4 1 RESP 6 1 ECORESP

La planimetria di progetto potrà subire modifiche nelle successive fasi di progettazione finalizzate all'ottimizzazione degli spazi e alla riduzione degli oneri di urbanizzazione. Il rilascio del titolo edilizio necessario per la realizzazione del progetto costituirà autorizzazione del comodante - proprietario all'esecuzione delle opere.

L'area e il complesso ricettivo, come realizzato dal Parco, potranno essere concessi in gestione a terzi previo consenso del comodante. Secondo le indicazioni di cui alla Delibera di consiglio Direttivo 39/2017, potrà essere demandato al Comune, se nella sua volontà, il potere di adottare i provvedimenti conseguenti finalizzati all'affidamento in gestione temporanea dei manufatti realizzati e dell'area. La definizione delle modalità di affidamento saranno concordate dalle parti.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'area con la diligenza del buon padre di famiglia. Ai sensi del medesimo articolo, se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione dell'area, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4

Il Parco dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria da sostenere per il godimento e la conservazione del terreno ed accessori, compresi gli oneri per allacci alla rete degli enti gestori, necessari per la successiva gestione dell'area.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

ART. 5

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato qualora l'area venga utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 3. In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione al comodatario.

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il presente comodato per motivi di pubblica utilità ed in qualsiasi momento. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso

con lettera Raccomandata A.R. da inviarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta al Comune proprietario e provvedendo alla formale riconsegna dell'area.

ART. 6

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso di cui al precedente articolo, l'area dovrà essere restituita al Comune libera dalle strutture temporanee.

Le opere di urbanizzazione eseguite dal Parco resteranno acquisite dal Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo il diritto del comodante stesso di richiedere la rimissione in pristino del terreno.

ART. 7

Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni a beni di proprietà del comodatario o di terzi ospiti delle strutture ricettive.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e la normativa vigente.

ART. 9

Il Parco dichiara di aver preso visione dell'area oggetto del presente comodato e di ritenerla idonea all'uso convenuto.

Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Montegallo, Comodante, (C.F. n° 00357070440) presso fraz. Balzo Piazza Taliani n.5

- il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (MC), Comodatario (codice fiscale C.F. 90005440434) ai fini di questo contratto, presso Piazza del Forno, 1 - Visso.

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello di Macerata.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del comodatario.

ART. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16. Non è soggetto a registrazione a norma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 13

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, relativi alle attività di cui al presente atto, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003(codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali), per finalità unicamente connesse al presente atto.

I titolari del Trattamento sono:

il Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Piazza del Forno, 1 – 62039 Visso (MC) - CF: 90005440434 P.IVA: 01219270434 e il responsabile della protezione dei dati è identificato nella persona del Direttore, Ing. Carlo Bifulco

Il Comune di Montegallo – Fraz. Balzo Piazza Taliani, 5 – 63094 Montegallo (AP) - C.F. n° 00357070440 e P.iva: 00357070440 e il responsabile della protezione dei dati è identificato nella persona di


*Per il Comune di Montegallo
Sibillini*

.....

Per il Parco Nazionale dei Monti

Ing. Carlo Bifulco

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**FOGLIO 23
PART. 523**

N=29400

E=34200

10-Mag-2019 9:35:27
Prot. n. T36079/2019

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune: MONTECALLO
Foglio: 23

1 Particella: 523

COMUNE DI MONTEGALLO
FG. 23 PART.523

